

STATUTO ASSOCIAZIONE CIVICUM 2015

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "CIVICUM", in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale a Milano.

L'Associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro né diretto né indiretto.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e della Legge Regionale n. 01/08, l'Associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione è disciplinata, oltre che dalle leggi sopra richiamate, dagli art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 – Scopi e modalità

a) Scopi: L'Associazione svolge attività di promozione sociale in favore degli associati e di terzi.

L'Associazione forma, promuove e diffonde una cultura di trasparenza, efficacia ed efficienza, nella gestione della Pubblica Amministrazione e dei beni comuni, favorendo la meritocrazia e combattendo gli sprechi. L'Associazione intende rivolgersi alla generalità dei cittadini, alle formazioni sociali, ai movimenti politici, ai media e alle istituzioni, utilizzando anche la comunicazione via internet, al fine di individuare, approfondire, comparare e promuovere gli strumenti e le procedure utili e idonee all'attuazione di corrette forme di partecipazione e controllo nella gestione e valorizzazione dei beni comuni. L'Associazione inoltre intende essere punto di riferimento per il dibattito e l'aggregazione su temi di etica e politica.

b) Modalità: L'Associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, sviluppa le seguenti attività finalizzate al conseguimento dello scopo associativo:

- Promuovere istanze, referendum, proposte
- Pubblicare documenti, libri, filmati, studi, ricerche
- Ricercare sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale per proporre esempi di buone pratiche per una efficace e comprensibile rendicontazione nei conti pubblici
- Creare focus di discussione e incentivare il coinvolgimento dell'opinione pubblica per richiamare l'attenzione delle Istituzioni pubbliche e private sui temi della trasparenza e dell'efficienza.

Questo elenco deve intendersi non esaustivo di tutte le attività che l'Associazione potrà e vorrà intraprendere per il raggiungimento delle finalità e degli scopi che si prefigge.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui

condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Associazione potranno eventualmente venire disciplinati da un regolamento interno approvato dall'Assemblea degli Associati qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno.

Art. 3 – Associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Gli associati hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, nella L. R. 28/96, nel presente Statuto, nonché le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro associato; ogni associato può essere portatore di non più di una delega.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

L'ammissione degli associati ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti associati e la conseguente iscrizione a libro associati. L'esame della domanda e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Contro il diniego all'iscrizione tra gli associati è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. La perdita della qualità dei associato in caso di esclusione proposta dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono definitive e inappellabili.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; gli associati possono, eventualmente, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa e l'eventuale contributo a carico degli associati non hanno carattere patrimoniale. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro i 30 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni associato è obbligato:

- a osservare le norme ed i principi della legge 383/2000 e di quella regionale n. 28/96, le norme del presente Statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi competenti;
- a versare la quota associativa e l'eventuale contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Tutti gli associati maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera, volontaria e gratuita dei propri associati nel perseguimento delle finalità istituzionali riportate nel presente Statuto. In caso di

particolare necessità, assunta a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello Statuto e non potranno in alcun modo essere suddivise tra gli associati neppure in forma indiretta.

Art. 7 – Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni che precedono l'Assemblea degli associati per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare eventualmente il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 30 novembre di ogni anno un bilancio preventivo che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente Statuto.

Art. 8 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i Vice-Presidenti;
- il Tesoriere.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Possono inoltre essere costituiti, a discrezione dell'Assemblea degli associati, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Collegio dei Revisori;
- Collegio dei Probiviri

Art. 9 – Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea degli associati costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la partecipazione di tutti gli

associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto (art. 2532 del C.C.).

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati effettuata con invio per posta elettronica o altro mezzo idoneo, all'indirizzo risultante dal libro degli Associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sul libro verbali dell'Assemblea degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Nominare il Presidente
- Eleggere il Consiglio Direttivo, e nominare tra i suoi componenti i Vice Presidenti proposti dal Presidente;
- Approvare il regolamento;
- Approvare il rendiconto economico annuale;
- Approvare l'eventuale bilancio preventivo e l'importo annuale delle quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo
- Determinare l'eventuale contributo a carico degli associati per particolari iniziative;
- Approvare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- Approvare la relazione annuale sulle attività;
- Approvare i verbali delle proprie sedute;
- Dirimere eventuali controversie quando interpellata;
- Eleggere un eventuale Collegio dei Revisori;
- Eleggere un eventuale Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza, dal Vice Presidente o dall'associato più anziano) che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Per favorire al massimo la partecipazione degli associati alle decisioni dell'Associazione, le riunioni si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e approvato dall'Assemblea.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti ivi compresi il Presidente e gli eventuali Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Compete al Consiglio Direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- deliberare in merito all'attivazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei limiti richiamati all'art. 5 del presente Statuto.

- elaborare il bilancio preventivo, se richiesto dall'Assemblea degli Associati, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico annuale;
- determinare la quota annuale da versare da parte degli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Art. 11 – Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per una durata da uno a tre esercizi come sarà stabilito dall'Assemblea degli associati a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e fino alla data di approvazione dell'esercizio indicato dalla nomina da parte dell'Assemblea . Il Consiglio Direttivo in scadenza o dimissionario, rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea degli associati.

Art. 12 – Decadenza e cessazione dei consiglieri

I consiglieri possono decadere per dimissioni volontarie oppure essere revocati da parte dell'Assemblea sulla base di deliberazione motivata per giusta causa.

Art. 13 – Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta al trimestre nonché per la predisposizione del bilancio preventivo eventualmente richiesto dall'Assemblea e del rendiconto economico annuale; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. La richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati per posta elettronica o altro mezzo idoneo almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza

Art. 14 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario della riunione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti. Nella stessa seduta di elezione del Consiglio Direttivo, o anche in seguito, su richiesta del Presidente e con le stesse modalità, vengono eletti uno o più Vice Presidenti per coadiuvare il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, per coadiuvare il Presidente nella sua carica, potrà eventualmente delegare ad alcuni suoi componenti alcune funzioni, quali la gestione della tesoreria, o dei rapporti con i Terzi e gli altri Enti con cui l'Associazione dovesse avere relazioni e autorizzarli ad agire nel nome e nell'interesse dell'Associazione stessa ma sempre nell'ambito delle funzioni delegate espressamente e sempre sotto il diretto controllo del Presidente.

Art. 16 – Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente, anche coadiuvato dai membri delegati del Consiglio Direttivo e dai Vice-Presidenti:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) nominare eventuali responsabili di settore o di progetto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento

dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione di quest'ultimo.

h) Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente nominare tra i propri membri un Comitato Ristretto che possa riunirsi con più frequenza per provvedere per tutte le decisioni correnti e urgenti riferendone poi periodicamente al Consiglio Direttivo stesso e al Presidente dell'Associazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il più anziano Vice Presidente o il più anziano degli associati intervenuti.

Art.17 – Collegio dei Revisori

L'Assemblea può eleggere eventualmente un Collegio dei Revisori composto da tre membri, associati o

non associati, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art.18- Collegio dei Proviviri

L'Assemblea può eleggere eventualmente un Collegio dei Proviviri composto da tre associati eletti in Assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli associati e tra associati ed Associazione.

Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte, motivate e inappellabili.

Art. 19 – Modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi dell'Associazione o da almeno un decimo degli associati.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati, dall'Assemblea straordinaria degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 20 Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dalla Legge 383/2000, dalla Legge